

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT.SSA MARIA LETIZIA D'ORSI PRESIDENTE

DOTT.SSA IDA MORETTI GIUDICE

DOTT. SSA VINCENZINA ANDRICCIOLA GIUDICE REL.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 51-1/2026 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da: [REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED] [REDACTED], C.F. [REDACTED];

RICORRENTE

visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in data 30.03.2026 da [REDACTED], assistito dall'OCC del comune di Napoli, in persona del gestore della crisi dott. Valeria Manzo

1. ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;

2. dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

3. rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC, contenente la valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda, ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

4. rilevato che parte ricorrente, come si evince dalla documentazione prodotta e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, in quanto è un lavoratore dipendente, originariamente titolare di impresa individuale cessata nell'anno 2018 e cancellata nell'anno 2019.

5. considerato quanto allo stato di indebitamento che lo stesso è configurabile poichè, rispetto ad un'esposizione debitoria complessiva di € 131.598,74, come illustrata in ricorso e nella relazione del gestore, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente, in quanto il Picca è titolare esclusivamente di reddito mensile pari ad € 1850,00, ha un figlio minore che vive con la ex compagna, ed il patrimonio mobiliare è costituito esclusivamente dal 50% della proprietà del veicolo Ford Ecosport in uso all'ex compagna.

6. alla luce di tali dati deve concludersi nel senso che sia impossibile che il ricorrente possa procacciarsi entro dodici mesi (un tempo insufficiente anche alla liquidazione mediante esecuzione individuale) la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art 2 comma 1 lett. a), il che lo rende sovraindebitato;

7. verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, affinché possa per aprirsi la procedura di liquidazione controllata;

8. precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;

9. rilevato che il ricorrente ha dichiarato che il veicolo Ford Ecosport di cui è titolare al 50% con la nonna è stato concesso in comodato d'uso alla ex compagna di tal chè il contratto de quo deve essere qualificato come "contratto pendente" per il quale, al momento dell'apertura della procedura di liquidazione controllata, l'art. 270 comma 6 CCII prevede che l'esecuzione rimanga sospesa fino a quando il liquidatore decida per il subentro o lo scioglimento, la sorte del contratto potrà essere oggetto di approfondimento solo dopo l'apertura della procedura;

10. precisato, inoltre, che il fabbisogno mensile, da detrarre dagli importi messi a disposizione della procedura concorsuale, tenuto conto del fatto che [REDACTED] vive, allo stato, da solo in una casa concessa in comodato d'uso dalla nonna e provvede volontariamente al pagamento delle utenze della casa dove vive il figlio minore con l'ex compagna, può essere, allo stato, quantificato nella somma indicata pari ad € 890,00 restando, quindi, a disposizione dei creditori € 960,00 mensili—, atteso che detti importi così determinati sono, peraltro, in linea con

i criteri di cui all'art. 283, co. II, CCII, perché, in tema di liquidazione controllata, la quantificazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del debitore deve essere effettuata, in assenza di specifica disposizione, facendo tendenzialmente applicazione del criterio indicato nell'art. 283, comma II, CCI che le quantifica in rapporto «all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE» (con una maggiorazione legata alle spese necessarie alla produzione del reddito del debitore): la sua concreta determinazione deve essere, in ogni caso, rimessa al Giudice Delegato, una volta aperta la liquidazione, e dopo che sarà stato possibile acquisire una conoscenza più puntuale e completa delle risorse economiche e finanziarie e degli esborsi necessari al mantenimento;

11. le cessioni del quinto si debbono ritenere sospese di diritto come le esecuzioni individuali, ad esclusione del mutuo fondiario, giacché i creditori debbono essere verificati nel concorso e non può ammettersi che taluno dei creditori possa soddisfarsi fuori delle regole del concorso medesimo e del controllo del Giudice e del liquidatore.

12. osservato, infine, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso può essere individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore sussistendo giustificati motivi per procedere alla nomina di altro e diverso professionista;

13. visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di
[REDACTED], nato a [REDACTED] e residente in [REDACTED]
[REDACTED], C.F. [REDACTED],
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Vincenzina Andricciola;
3. nomina liquidatore avv. Valeria Manzo la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria, secondo le previsioni dell'art 270, co. 3, CCII;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;

6. ordina la consegna od il rilascio degli eventuali beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore;

7. dispone che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;

8. dispone che il liquidatore:

- a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
- b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito web del Ministero della Giustizia https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
- c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
- d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, co. 2, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
- e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
- f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la

liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;

- g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, ex art. 275, co. 3, CCII, ed a domandare la liquidazione del compenso;
- h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore; dispone che, allo stato, sia lasciata nella disponibilità del ricorrente [REDACTED] la somma mensile di € 8900,00 mensili : la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori.

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 21.05.2026

IL GIUDICE EST.

Dott.ssa Vincenzina Andricciola

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi